CIARLETTA

ED

AVELLINO.

Il principe di Avellino trovavasi nel 1816 possessore di speciosi e varj fondi del valore di ducati 300 mila circa, che avea ricevuti nel 1810 dall'occupator militare, parte a titolo di compenso degli arrendamenti, de' fiscali, ed altri dritti incamerati, parte a titolo di mera largizione. Essendone stato obbligato al rilascio, poichè apparteneansi a' così detti emigrati, pretese, che per la parte di essi che se gli era data in contraccambio de' dritti incamerati, fosse a lui dovuto quel compenso medesimo, che col decreto de' 14 agosto 1815 erasi promesso a' compratori de' beni dello Stato. Egli nella realtà riguardar doveasi un compratore di questa parte; perciocchè se i risultati della liquidazione furono da lui rilasciati al governo di allora, lo furono come in pagamento del prezzo. Fu ammesso in fatti a liquidare il quantitativo di essa, e restò chiarito creditore di vistose somme, di cui or ora.

Sovvengaci, che a rendere meno duro a' possessori il rilascio de' beni, avea S. M. con l'anzidetto decreto lor conferita la scelta dei compensi, sia in beni fondi, sia in

censi, sia in iscrizioni sul Gran Libro, ovvero ancora in contante. Ma si vide in seguito, che questo tratto di compiacente agevolazione riuscir potea fatale a' dritti che vantavan su'beni rilasciati i loro creditori, quante volte all' insaputa di costoro avessero i primi conseguito il compenso in danaro, o in iscrizioni: oggetti che per la loro rapida circolazione sfuggir potendo dalle mani de' debitori, era a temer che non ne restasse elusa ogni garanzia su' fondi costituita in pro di quelli.

Fu dunque mestieri che con un posteriore decreto (24 settembre 1816) si provvedesse all' oggetto. Col secondo articolo fu detto » *Per quelli tra' compratori suddetti, che presceglieranno l'indennizzamento con iscrizioni sul Gran Libro, o con danaro contante, resta incaricato il direttore Marchese Vico di fare inserire nel pubblico giornale i loro nomi, e la somma dell' indennizzamento, affinchè possano everne piena cognizione i di loro creditori ipotecarj, i quali saranno in facoltà nel corso di un mese, a contare dalla data del giornale, di comparire innanzi al detto direttore, per impedire l' indennizzamento: il direttore farà le funzioni di conciliatore, e non riuscendogli d'indurre le parti a concordia, rilascerà loro un cer-*

tificato della somma dovuta, ed attenderà le risoluzioni de' giudici competenti per consegnare i trasferimenti sul Gran Libro, o per fare il pagamento in contanti »

L' amministrazione dello Stralcio del disciolto Monte di Ciarletta avvertita da' giornali, che il principe di Avellino scelto avea il compenso in iscrizioni, montanti al valor di duc. 94 mila, fu sollecita, sulle norme del decreto, di fare opposizione al rilascio de' borderò nelle mani del marchese Vigo. Essa esponendo i vistosi suoi crediti, garentiti di valida ipoteca iscritta, dimandò » *che fosse rimasto salvo il dritto del Monte sulla divisata iscrizione, dichiarandosi che l' iscrizione medesima* RESTI OBBLIGATA A' CREDITI *di sopra spiegati.* »

Fu indarno esaurito lo sperimento della conciliazione prescritta col decreto.

Quindi una citazione del Principe dinanzi a' poteri ordinarj, con cui coraggiosamente pretende » *ordinarsi, esser egli nella piena facoltà di* LIBERAMENTE SERVIRSI DELLE ISCRIZIONI, *niun ostacolo facendo la ingiusta opposizione del Monte.*

I primi giudici si pronunziarono nel senso della dimanda. Gli permisero quindi di valersi a suo talento delle iscrizioni.

Sull' appello interposto dall' Amministrazione, la Gran Corte non esitò un' istante a riconoscere il di lei buon dritto per opporsi alla *libera consegna* de' borderò di trasferimento delle iscrizioni in disputa. Si arrestò intanto di pronunziare al diffinitivo, sol perchè vide che il Principe proponeva delle eccezioni » *sia in quanto all' esercizio del dritto creditorio contro di lui a proprio nome, sia per la compensazione de' debiti di sua casa, sia finalmente sulla efficacia della iscrizione ipotecaria presa dal già Monte di Ciarletta.* Emise quindi la seguente decisione.

» *Pria di pronunziare sulle appellazioni prodotte, interlocutoriamente deliberando, ordina, che l' Amministrazione del Monte di Ciarletta, ed il principe di Torchiarolo* (1) *entro il termine di sei mesi a contare dal giorno dell' intimazione della presente decisione, si proveggano come di diritto innanzi all' autorità competente per la liquidazione de' loro crediti contra del principe di Avellino D. Marino Caracciolo, inteso costui nelle sue eccezioni. Qual termine trascorso, la Gran Corte*

(1) *Era questi comparso per suoi particolari diritti sulle iscrizioni.*

pronunzierà definitivamente sulle dette appellazioni, come per dritto.

Ordina, che intanto sia sospesa la consegna del libero trasferimento de' borderò.

Innanzi che il Principe intimato avesse la decisione, l'Amministrazione si era di già provveduta dinanzi a' primi giudici, esibendo la specifica de' crediti, ed i titoli all'appoggio. Di essa appariva ampiamente, non solo il debito a proprio nome, ma il suo ingente quantitativo. Menato buono ogni deffalco in pro di Avellino, pur saliva il suo debito niente meno che a duc. 174 mila e centinaja.

Non mancarono certamente eccezioni di sua parte. Tra le altre ve n' ebbe una, che infelicemente trovò incontro nell' animo di que' giudici. Egli pretese in somma, che la liquidazione del debito a quel modo fatta, dovesse dirsi inammissibile, perchè contraria ad una solenne stipulazione contenuta in un foglio passato tra tutti gl'interessati, portante l'epoca di dicembre 1812.

Per migliore intelligenza della cosa convien dirsi, che in esso erano state fissate le basi del riparto, sia in quanto al formarsi la massa divisibile, sia per lo pagamento delle doti deffinite alle damine, sia per la erezione di un' amministrazione cui affidarsi la li-

quidazione dello Stralcio , ed altri oggetti analoghi alla cosa.

Siccome la massa divisibile si componea di fondi-di crediti verso estranei-e la più parte era di crediti contro i montisti; così a mettere in mezzo l'intera massa divisibile , era necessario di conoscere precisamente il vero quantitativo del credito verso questi ultimi. Perciò si diede l' incarico a tre razionali eletti di comun consenso , *di procedere alla liquidazione del debito dè Montisti.* A prescindere dalle altre operazioni loro commesse.

Ecco lo stipulato di cui faceasi forte Avellino per dire, che la liquidazione fatta dall' Amministrazione , che per altro tendea al solo scopo di far conoscere al magistrato ch' egli fosse di troppo debitore verso il Monte , ciò ch' ei negava : che questa liquidazione , diciamo , non fosse ammissibile , perchè difforme da quella prescritta nel foglio; liquidazione che mirava evidentemente un oggetto tutt' affatto straniero a quello che la Gran Corte avea cercato di conoscere.

Questa eccezione , sotto l' aria di un innocente regolarizzazione di procedura, nascondeva il fino disegno di gittar l'affare nel cineprajo inestricabile della generale deffinitiva divisione tra'montisti : Dal che Avellino disegnava trarre a suo tempo partito per far ciò che

poi ha fatto. Poco avendo approfondita la cosa que'giudici, non si avvidero nè della sua irragionevolezza, nè del fine per lo quale deduceasi; la credettero tendente alla istruzione migliore del processo. Quindi *preparatoriamente pronunziando, ordinarono la liquidazione a norma del foglio.*

L Amministrazione produsse appello della sentenza. Squarciando il velo della cosa, mostrò alla Gran Corte, che ad onta di essersi caratterizzata *preparatoria*, tale in realtà non era l' impugnata sentenza, tostochè deffinito avea il modo della liquidazione. Che nel merito era ingiusta, avendo il tribunale sconosciuto gli oggetti delle due liquidazioni a se mal note, per aver voluto poco disaminarle nel fondo.

La Gran Corte per altro credette che la sentenza fosse inappellabile, perchè così l' avean deffinita i primi giudici. Dichiarò in conseguenza inammissibile il gravame.

Questi sciagurati avvenimenti furono presagio di altri maggiori che fatalmente incontrar dovea l' affare. E di fatti: non ostante che la liquidazione voluta dal Principe si trovasse già da gran tempo cominciata, e sol sospeso n' era il prosieguo per la lunga malattia di un de' contabili. Non ostante che vi si

fosse dato un gran movimento dopo la sentenza ; ciò che al Principe non era certamente ignoto , come condividente. Un atto di avviso si vide in iscena , col quale precipitosamente fu chiamata la causa all'udienza della Gran Corte. Se ne dimandò la deffinitiva pronunziazione. E questa s'impetrò per lo rigetto dell' opposizione del Monte , adducendosi per tutta ragione il decorrimento di più che i sei mesi prescritti con la decisione che di sopra trascrivemmo.

Non fu tarda l' Amministrazione a sommettere alla Gran Corte , che niuna indolenza era corsa nell' affare , siccome la storia stessa del giudizio il comprnovava. Che la liquidazione a norma del foglio del 1812, comunque irregolarmente prescritta, si stava menando innanzi. Che a prescindere da ciò , costando da'titoli prodotti e la esistenza del credito , e l'afficienza su'fondi rilasciati, potea di essi la Grau Corte raccogliere quegli estremi, che avea voluto chiariti con la sua interlocutoria pronunziazione. Trattandosi di una posizione di fatto a conoscersi, comechè questa si rilevasse non nel modo della interlocutoria, malamente interpretata altronde , poteasi sempre rivenir su di essa , quando il processo offriva evidentemente la posizione ricercata.

In questi termini essendosi la causa portata

all' udienza , la Gran Corte decise , che bene avea giudicato il tribunale civile nell' ordinare la libera consegna delle iscrizioni nelle mani del Principe , e e che quindi mal si era appellato per parte dell'Amministraziona.

Ecco la decisione che ora richiama le cure della Suprema Corte di Giustizia, per lo reclamo di annullamento che vi ha prodotto contra l' Amministrazione.

POSIZIONE DELLA CAUSA.

Un' idea generale. Si esamini quanto si voglia questa decisione , si troverà sempre , che il vizio maggiore di cui pecca , è quello di aver perduto di vista l' azione proposta , e di averla scambiata con altra tutto affatto diversa.

L' azione del Monte era fondata sul decreto de' 24 settembre 1816. Creditore del principe di Avellino, e creditore ipotecario su'fondi rilasciati, avea chiesto, non già che le iscrizioni avutene in compenso da questi si fossero liberate a lui pe' crediti che vantava ; sibbene che vi *restassero obbligate*, ed onnossie; al pari che lo erano i fondi , di cui esse erano le rappresentanti , giusta la prescrizione del cennato decreto.

La Gran Corte ha scambiata quest' azione con quella di *sequestro*, che un creditore faccia su di effetti del suo debitore esistenti in mano a' terzi, ond' esser *pagato* su di essi di ciò di cui va in credito.

Gli estremi dell' una essenzialmente diversificano da que' dell' altra, siccome ognun vede, e per riguardo al principio che le anima, e per riguardo allo scopo cui tendono. Così il *sequestro* ha bisogno di un titolo di credito per quantità liquida, ed esigibile. L' opposizione permessa dal decreto ciò non richiede. Basta esser certo creditore ipotecario su' fondi rilasciati, comunque illiquido il credito, non esigibile, nè maturo.

Così ancora: il primo ha per iscopo il pagamento del credito sugli effetti sequestrati; sia direttamente, se son contanti, sia sopra i risultati della vendita che sen faccia, se mobili qualunque.

L' opposizione altronde non ha per suo oggetto la soddisfazione del credito, ne cerca solo la *garanzia*. Come dapprima era questa poggiata sugl' immobili, così si dimanda, che resti surrogata sulle iscrizioni a quelli succedute.

In una parola: vi è tanta distanza tra' termini dell' uno e dell' altro esperimento, quanta ve n' è tra un mezzo di esecuzione per *pagamento*, ed un mez-

zo con cui cercasi mantener su di un oggetto quella garanzia, che per lo innanzi si avea su di un altro, di cui quel primo tenga il luogo e le veci.

Perduta di vista l' indole dell' azione, ciascun comprende gli abberramenti ulteriori, necessaria conseguenza del primo equivoco. Quindi fallaci applicazioni di leggi, teorie di giureprudenza affatto straniere al contendere.

In un così fatale abberramento della Gran Corte civile, qual sistema di analisi noi adotteremo dinanzi la Suprema Corte regolatrice che meglio di ogni altro ne discovra la nullità del denunziato arresto? Tra' molti, sembraci il più opportuno quel della diretta dimostrazione del dritto, da cui ella ci ha esclusi, sol per averlo scambiato con altro tutto diverso. Risulterà tanto più esorbitante la decisione, quanto più garantito dalla legge mostraremo che fosse il rigettato dritto.

Tutt' altro metodo ci farebbe essere mal concisi nel nostro ragionare. E forse ancora per tener dietro alla diretta analisi, noi correr potremmo il rischio di uscir fuori strada.

Ci accingeremo noi dunque a mostrar vere le seguenti proposizioni. La prima, che il Monte era un diretto creditore del Principe — La seconda,

ch' era il credito garantito da ipoteca, ancor su' fondi rilasciati - La terza, che per virtù del decreto de' 24 settembre 1816 avea egli dritto all'opposizione - La quarta, che la prescritta liquidazione del debito giusta il foglio, comunque non finalizzata ancora, non perciò inducea alcun torto alla ragione di opposizione.

I.ª PROPOSIZIONE

Il Monte era diretto creditore del Principe.

La dimostrazione di questa proposizione è nella nuda storia del fatto.

Il credito del Monte di Ciarletta contro la casa di Avellino risale ad epoche assai rimote. Mette capo niente meno, che a' principj del passato secolo. Varj e moltiplici contratti sono intervenuti di volta in volta.

Noi non ne farem certo un dettaglio, che lungo saria, ed inutile. Sol rammenteremo ciò che avvenne negli anni 1796, e 1797, epoca in cui ebbe un grande accrescimento al tempo stesso, ed una precisione. Da due titoli, garantiti dalle più cautelate formole che la saggezza del foro escogitar sapea, ap-

pare un impronto di ducati 112 mila (1), e la liquidazione dell' antico debito in altri ducati 102 mila (2). Questi contratti furon passati col principe Giovanni, padre dell' attuale.

Il disconto di così ingente credito fu convenuto a ragione di duc. 13 mila annui tra sorte ed interessi a conto scalare. All' uopo si provocò duplice rescritto Sovrano, che prorogò la vita del Principe, feudatario, e possessore di maggiorati, per trenta anni, quanti furon calcolati bastevoli alla piena soddisfazione.

Marcheremo in fine, che ad ulteriore garanzia de' contratti fu data un ampia e generale ipoteca sopra tutt'i beni, con la clausola del costituto, e precario. A prescindere da quell'ipoteca che già il Monte godea per virtù degli antichi titoli.

Convien sapere intanto, che la esecuzione de' cennati contratti fu distolta fin dalle prime. L' imposizione del 27 per 100 sulle rendite feudali vi die' la più forte causa; perciocchè venne per tal modo a diminuirsi l' assegno de' ducati 13 mila. Al 1803 aven-

---

(1) Istrumento degli 8 ottobre 1796 per notar Cervelli.

(2) Istrumento de' 10 febbrajo 1797 per lo stesso notaro.

do di fatti il Monte ricevuti di meno ducati 14904 sugli assegnamenti, a ripianarsene, cominciò per ritenere la sovvenzione che al principe Marino si corrispondea in ducati   annui, come un de' primogeniti godenti (1).

Ciò diede luogo ad una convenzione, la quale abbracciò ancora altri due oggetti di differenze. Ed eran questi. Il Monte compie' il pagamento del mutuo de' 112 mila ducati nel corso dell' anno 1799. Il saldo fu in ducati 8 mila circa, che venne dato in carte di banco, le quali soffrivano in allora un forte aggio, come ognun ricorda. Avendo i creditori del Principe rifiutato il pagamento loro offerto con queste carte, fu costretto a farne impiego con la Regia Corte. Chiedea adunque, che l' impiego fosse rimasto tutto per conto del Monte, e che costui in cambio avesse pagato nuovamente i duc. 8 mila.

In secondo luogo. Le circostanze della sua casa non soffrendo l' assegno de' ducati 13 mila, egli pretendea che sen fosse sospesa almeno quella parte, che

(1) Si avverta, che il Principe Giovanni era morto a quest' epoca, ed era il figlio subentrato al godimento della sovvenzione come montista.

andava in isconto delle sorti, e che ascendea a ducati 6689.

Or ecco un istrumento (3 marzo 1803) con cui si convenne quanto concernea e l'oggetto dell'attrasso de' ducati 14904, e gli altri due or ora cennati.

In quanto al primo. Il Monte non volle rilasciare le sovvenzioni a tutto il 1801; che ritenca per lo rimborso de' ducati 14903, assorbiti dall'imposizione del 27 per 100.

In quanto al secondo. Pe' ducati 8 m., si convenne, che ducati 3000 restassero impiegati per conto del Monte, il dippiù per conto del Principe. Però il Monte assunse l'obbligo di prendere a suo carico altrettanti creditori della casa di Avellino, da soddisfarli alla meglio che avrebbe potuto. E gli soddisfece in fatti in breve tempo.

Per riguardo al terzo. Fu accordata la chiesta sospensione delle sei annate di sorte, a cominciare però dal 1801, e terminare al 1806.

Patti: 1.° Sulla quantità delle sorti che doveano rimaner sospese l'interesse si aumentò al 4 per 100 - 2.° L'ammontare di esse si convenne pagarsi agli ultimi anni della dilazione - 3.° Senza punto alterare gli strumenti del 1796 e 1797, fu stabi-

lito, che il Monte fatta avrebbe » *una procura al principe per esigere le rate di sorte per detti anni sei, importanti duc.* 6689 *in ogni anno* » da taluni designati cespiti, che trovavansi assegnati al pagamento de' tredicimila ducati annui - 4.° Si provvide l'occorrente sull'aumento degl' interessi, che richiedea per necessità un assegno oltre a' ducati tredicimila. 5.° Il Principe obbligò espressamente la sovvenzione dovutagli come capo di famiglia » *affinchè il Monte avesse potuto ritenerla, dove per qualche accidente si fosse ritardata qualche rata di pagamento.*

È marcabile il modo della di lui intervenzione » *Fatta una tale assertiva, volendo esse eccellentissime signore parti ec. quindi è, che non per forza, o dolo alcuno, ma per ogni miglior via essi eccellentissimi signori principe D. Marino, principessa vedova, ed avvocato signor D. Antonio Errico nelli nomi come di sopra, con la insolidum obbligazione a* NOME PROPRIO, *ET IN BONIS PROPRIIS ec. hanno stabilito, che senza punto alterare gli strumenti del* 1796, *e* 1797 *ec. restando essi sempre fermi in tutta la loro estensione ec. restar debbono fermi tutti gli assegnamenti che il*

Monte ha sulle rendite dell' illustre casa di Avellino ec.

Passiamo innanzi. Un anno dopo, e precisamente nel 17 ottobre 1804, il Principe ricevette un mutuo di duc. 6100, di cui si convenne la restituzione a ducati 1000 la volta, tranne l' ultima danda.

Altro fatto essenziale. Proclamato lo scioglimento del Monte, passarono varj fogli tra' condividenti. Noi non renderemo che quello del dicembre 1812, relativamente al debito di Avellino. Avea egli fin dal febbrajo di quell' anno tentato di abbattere la fermezza de' due contratti del 1796, e 1797. Ma il tribunale di prima istanza avealo respinto dalla pretesa con sentenza di settembre dell' anno stesso. Si volle sopire questa vertenza in un momento, che l' armonia regolava i passi in riguardo alla divisione. Per lo ben della pace gli si rilasciarono quindi in compenso della rinunzia ducati 16 mila sul debito ingente ch' egli avea verso la massa.

Le parole del foglio son queste - *Al signor principe di Avellino si accorda il rilascio di ducati 16 mila sopra le sorti di tutto il dare della sua casa verso il Monte a qualunque titolo, ed egli riconosce come* suo proprio, e personale *il resto del*

debito anzidetto in tutt' i beni patrimoniali della sua Casa, a qualunque titolo gli sian pervenuti, ed in qualnnque altro nuovo fondo si trovino invertiti, AGGIUNGENDO QUESTA NUOVA RICOGNIZIONE DEL DETTO DEBITO ALLE ALTRE PRECEDENTI, *ed a tutte le altre cautele, che il Monte avea, e rinunziando non solo al giudizio da lui introdotto contro il Monte per sottrarsi da tal debito in tutto, o in parte, ma benanche al* beneficio dell' inventario *dell' eredità paterna, e d' ogni altra della sua Casa,* alla decisione delle quattro ruote dell' abolito S. R. C., *ed agli antichi fedecommessi, e maggiorati, ogni diritto su questo punto relativamente al Monte di Ciarletta, ed a' signori condividenti.. Dovrà inoltre il signor Principe far rilasciare alla Principessa sua moglie le ragioni de' suoi crediti dotali sopra la casa, in grazia della remissione de' ducati* 16000 *a cautela dei signori condividenti. A qual fine consegnerà nelle mani de' medesimi una petizione della signora Principessa, autorizzata da lui, acciocchè sopra la detta domanda si possa fare interporre l' approvazione di dritto. Con la ricognizione del debito come sopra accetta esso signor Principe simultaneamente tutto lo stabilito nel presente foglio.*

Fatto ultimo. Nell' anno 1817 essendo surte delle quistioni circa l' esecuzione del convenuto per la divisione, si credette opportuno di comprometterne la diffinizione inappellabilmente a tre arbitri eletti di comun consenso, d' Andrea, de Giorgio, e Calenda.

Tra le cose portate alla loro decisione fu questa. Si avvisarono taluni degl' interessati, che Avellino fosse decaduto dal benefizio del rilascio de' duc. 16 mila anzidotti, sol perchè non avea adempito all' obbligazione assunta per riguardo alla rinunzia de' dritti dotali della moglie.

Gli arbitri considerarono » *che le obbligazioni assunte da Avellino col foglio del 1812 eran due; L' UNA A PROPRIO NOME, l' altra a nome della Principessa sua moglie. QUELLA A PROPRIO NOME RIGUARDAVA L' ACCOGLIENZA PERSONALE DEL DEBITO, E LA RINUNZIA A TUTTE L' ECCEZIONI. Quella a nome della moglie concernea la rinunzia di costei a' diritti dotali.*

LA PRIMA È VALIDA, disser gli arbitri; *perchè fatta da un maggiore, capace di consentire, e sopra oggetto lecito. Laonde ha forza di legge. Nè altronde, soggiunsero, vi è d' uopo di altro ch' ei faccia per adempirvi; perchè a niente altro si ob-*

bligò, che alla pura, e semplice, e personale accettazione.

Ben altrimenti per la seconda; poichè avendo promessa la rinunzia de' dritti, che la moglie ha acquistato per suoi crediti dotali sulla casa di Avellino, ha promessa la deteriorazione delle doti di sua moglie; il che è vietato al marito durante il matrimonio. Quindi con l'aver promessa una cosa contraria alla legge, non contrasse alcuna obbligazione.

Decisero - *La convenzione fatta dal signor principe di Avellino col foglio de' 29 dicembre 1812* SI ESEGUA PER LE RINUNZIE FATTE ALL' ECCEZIONI CHE AVEVA DEDOTTE, E CHE DEDUR POTEA CONTRO AL DEBITO DI SUA FAMIGLIA VERSO IL MONTE - *Lo discarichiamo poi dall' obbligo assunto a nome della signora Principessa sua moglie, e dichiariamo, che non sia il medesimo decaduto dal beneficio del rilascio de' ducati 16 mila sul* suo debito, *e dalla controposizione del medesimo colla sua porzione.*

D'appresso questi fatti è pure evidente la dimostrazione dell' obbligo personale del Principe. O che si riguardi lo strumento del 1803, e quello precisamente del 1804, mutuo de' ducati 6100; o che piaccia di fermarsi al foglio del 1812, convalidato dalla

decisione arbitrale, sempre risulta superiore ad ogni dubbio l' idea, che il Monte è un diretto creditore di lui.

2.ª Proposizione.

Il credito era garentito d'ipoteca ancor su' fondi rilasciati, onde provvengono le iscrizioni.

Per doppia via noi crediamo di poter pervenire a questa dimostrazione. Si prenda ad esaminare la cosa per dritto comune, o per quello contenuto ne' decreti inseriti nel bollettino, saremo all' identico risultato.

È a premettersi, che il credito del Monte era garantito da generale ipoteca su' beni del principe di Avellino.

Per lo mutuo de' 6100 ducati abbiam l' ipoteca in origine assunta direttamente da lui. Egli di fatti ebbe l' impronto, egli lo cauzionò con la generale ipoteca.

Per lo dippiù, ossia per l' assorbente del debito, che nasce da' due istrumenti del 1796, e 1797, non ha guari abbiam visto, che ne indossò egli la diretta ob-

bligazione con lo stipulato del 1803. Or marcheremo, che la garantì eziandio con la generale ipoteca su'proprj beni. Nè vi sarà chi ne dubiti, sol che ricordi quelle parole dello strumento » *Fatta l'assertiva suddetta, volendo esse Eccellentissime Signore Parti mandare ad effetto il prescritto nel suddetto parere* (1) *quindi è che oggi non per forza ecc: essi Eccellentissimi Signori Principe D. Marino ecc; con la insolidum obbligazione* A NOME PROPRIO, ET IN BONIS PROPRIIS *ecc: hanno stabilito ec*: Ed ancora della clausola del costituto e precario, e dell'obbligo delle parti contraenti, *loro eredi*, e *successori* e *beni tutti ecc*. di che presso di noi si rivestivano tutt' i contratti solenni. Clausole dettate non dalla ridondanza del dir notariale, ma dalle studiate maniere di cautele, dalle quali il foro antico raccogliea la valida costituzione della ipoteca.

Non incresca un altra osservazione per convincersi affatto della verità di quel che sosteniamo. Si faccia astrazione dell' ipoteca conceduta con lo stipulato del 1803. Forsechè l'ipoteca convenuta cogli strumenti

---

(1) In conformità del parere degli avvocati, riassunto nello strumento, il Monte devenne a stipulare.

primordiali passati col padre dell' attual Principe, non dee riguardarsi come data da questi direttamente? Prescindiamo, che quell' ipoteca prendendo la sua iniziativa da rescritti Sovrani, era stabile rimpetto a qualunque successore ne' feudi, o nel maggiorato. Ci teniam solo ad osservare, che il Principe fu un erede puro e semplice di suo padre. Quindi accolse, fece sue proprie le obbligazioni da quegli assunte, una con le accessioni d' ipoteca, ed altre cautele.

Si scaglierà certo contro questa proposizione l' avversario; ma non perciò sarà essa men vera. Conosciamo, che si è sempre menato innanzi un inventario della eredità paterna. Però senza entrare nell' esame, su la poca garanzia che per dritto dovria attendersene chi lo ha fatto in vista delle irregolarità che racchiude; risovvenga che a questo beneficio, dato ancora come reale ed effettivo, l' erede rinunziò per riguardo al Monte, in virtù dello stipulato del dicembre 1812 - *Rinunzia non solo al giudizio ecc: ma benanche al benefizio dell'inventario della eredità paterna, e di ogni altra della sua casa, alla decisione delle quattro Ruote dell'abolito* S.R.C. Un erede col benefizio dell' inventario, quando vi rinunzia, per dritto è equiparato ad un *erede puro e semplice.*

Neppure i fedecommessi, e maggiorati esistenti in famiglia turberanno la nostra posizione. Data un'ipoteca su' beni da un gravato di restituzione, non era essa nulla, ma sol rescindibile dal sostituito immediato (1). Se per altro questi l'avesse accolta, non ritenea forse la primiera fermezza? Ciascuno può rinunziare a' suoi dritti (2).

E tanto fece l'attual Principe in pro del Monte. Nel carattere di sostituito immediato avrebb' egli potuto far rescindere l'ipoteca data dal genitore su' ſedecommessi, che per una ipotesi riguardiamo sfornita di legittimità. Ma pure egli l'accolse, la riconobbe. Dunque le fece ritenere la natia validità. Prima con l'istrumento del 1803, nel quale riconobbe al segno tutto ciò che il genitore avea contrattato col Monte, che il fece suo proprio, e personale. Indi col foglio innanzi recato, nel quale, alla rinunzia del beneficio dell'inventario, aggiunse »*rinunzia agli antichi ſedecommessi, e maggiorati ogni dritto su questo punto relativamente al Monte di Ciarletta.*

È costante adunque, che il credito del Monte era garantito da generale ipoteca sul patrimonio dell'attual principe di Avellino.

(1) *Fusar. Quest. DLIV. de Substit.*
(2)

Stabilita questa prima idea, facciamoci or da vicino all' esame propostoci.

1.° La forza dell' ipoteca generale per romano diritto estendevasi su' beni presenti e futuri. È canone indubitato (1).

Non sì tosto dunque il Principe acquistò i fondi in esame nel 1810, che la ipoteca del nostro credito vi ebbe l' ingresso, e se ne impadronì.

Già sappiamo che questa posizione vorria eluderla l' avversario con dedurre il tanto decantato maggiorato, cui assumonsi questi beni soggetti per disposizione di colui che gli diede. E sarebbe per verità invincibile la obbiezione, se reggesse per fatto ne' termini in cui si propone; ma un leggiero dettaglio della cosa mostrerà ben l' opposto.

Cominciamo per trascrivere il decreto della concessione, preceduto dalla dimanda del Principe.

Vista la memoria annessa al presente decreto, colla quale egli sollecita la concessione di un valore di duc. 300mila in beni di emigrati PER FORMARNE UN MAGGIORATO *coll' offerta di rinunciare a tutte le somme, che potrebbero spettargli dal governo in seguito del risultato delle diverse liquida-*

---

(1) *L. ult. C. quae res pign. obl. poss.*

zioni, alle quali potrebbe aver dritto per soppressioni di arrendamenti, dritti feudali, e fiscali, e per ogni causa qualunque, OBLIGANDOSI ANCORA A FAR CESSARE OGNI PRETENSIONE, CHE I SUOI CREDITORI POTREBBERO AVERE SUL PRODOTTO DELLE CENNATE LIQUIDAZIONI.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1.° *Cediamo, e doniamo al principe d' Avellino i beni stabili, de' quali ne segue quì appresso la designazione, valutati insieme per la somma capitale di ducati trecentomila sessantadue, e grana diecinove, calcolati alla ragione del tre per cento sulla rendita depurata da ogni peso, ed anche dalla contribuzione fondiaria, come siegue:*

Emigrato D. Giovanbattista Colajanni.

Si descrivono i beni.

Emigrato Duca di Sangro.

Si descrivono i beni.

Emigrato Duca di S. Valentino.

Si descrivono i beni.

Art. 2.° *La concessione menzionata nell' articolo precedente è fatta con la espressa condizione, che di tutt' i beni stabili di sopra descritti* SE NE DEBBA FORMARE UN MAGGIORATO *trasmissibile alla discendenza legittima del detto principe d' Avellino*

di maschio a maschio per ordine di primogenitura, come altresì il concessionario rinunzii a tutte le somme cognite, ed incognite, liquide, ed illiquide, che potrebbero essergli dovute dal governo, con l' obbligo speciale di acquietare e far tacere tutt' i suoi creditori, i quali avrebbero dritto d'intentare le loro azioni sugli oggetti rinunziati.

Art. 3.° *Il detto principe d'Avellino* SARA' NELL'OBBLIGO DI UNIFORMARSI *a tutte le leggi, e decreti pubblicati, e da pubblicarsi in ordine di maggiorati.*

Art. 4.° *Una* PORZIONE DEGLI OGGETTI CEDUTI *rappresentando i crediti del principe d'Avellino verso lo stato, e l' altra essendo un puro, e semplice dono, che noi gli facciamo, ci riserbiamo pertanto di determinare quest' ultima porzione, allorchè l' ammontare di questi crediti sia meglio conosciuto, e di designare ancora i beni de' quali noi crediamo, che sia composta, affinchè in mancanza di discendenza mascolina del detto principe, la parte, che noi gli doniamo, possa essere devoluta alla Corona, mentre che l' altra rappresentante i crediti anzidetti possa rimaner libera nella famiglia, ed in potere degli eredi dell' ultimo possessore del maggiorato.*

b

Art. 5.° *Il principe d' Avellino sarà messo in possesso senza dilazione de' beni a lui concessi, i quali non potranno essere da lui gravati di alcun peso, ed ipoteca per qualunque causa, o titolo qualunque.*

Art. 6.° *Il nostro Ministro delle Finanze, ed il Presidente del nostro Consiglio de' maggiorati, sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto - Firmato - Gioacchino Napoleone - Da parte del Re - Il Ministro Seg. di Stato - Pignatell.*

Dalla semplice lettura del decreto trascritto va raccolto, che il maggiorato *dovea crearsi*, non che venne alla luce col fatto solo della concessione. La dimanda del Principe » *sollecita la concessione per formarne un maggiorato* - Il decreto - *La concessione è fatta con la espressa condizione, che di tutt' i beni debba formarsene un maggiorato - Il Principe sarà nell'obbligo di uniformarsi a tutte le leggi e decreti in ordine di maggiorati.*

Ognun sa, che a dar vita ed esistenza ad un maggiorato, era bene indispensabile di conformarsi alla prescrizione della legge in materia, portante la data del 2 dicembre 1809. Senza aver prima adempiuto a tutto ciò che questa imponea, indarno si assumerebbe esistente il maggiorato.

Ed erano pur molte le formalità ad adempiersi. Già in prima conveniva presentare una dimanda, di cui erano quasi tracciate le forme (1) - Dovea questa rimettersi alla Commissione de' maggiorati (2) - Il procurator generale di essa dovea farne seguire la trascrizione (3) - Spedizione di un diploma, da trascriversi nel registro della Commissione medesima, presso le Corti e tribunali ov' eran siti i beni, e presso il registro della conservazione delle ipoteche (4) - Questo diploma inserito nel bollettino delle leggi (5) - In fine, prestazione di giuramento con data formola (6).

Or se giammai si è il Principe uniformato a tutto ciò, come può mai sostenere, che il maggiorato fosse cominciato ad esistere?

Nè si ripiglierebbe a proposito, che ancor senza l' esistenza del maggiorato, i beni ricevuti erano insuscettibili d' ipoteca, a ragion che nel decreto di concessione si disse « *i beni non potranno essere dal*

---

(1) *Art.* 2. *decr. anzidetto.*
(2) *Eod.*
(3) *Art.* 4.
(4) *Art.* 5.
(5) *Art.* 7.
(6) *Eod.*

Principe gravati di alcun peso, *ed ipoteca per qualunque causa*, *o titolo qualunque.*

Non potranno esser gravati : dunque si togliea al Principe la disponibilità futura. Diremo perciò, che questo divieto togliesse ad un ipoteca *già costituita* la forza di assoggettire quella parte de' beni, che riveniva in piena proprietà a lui, perchè *ceduta gli*, non già *donata* ? Sarebbe stato questo un attentato a' dritti validamente costituiti per lo indietro; ciò che non è a supporsi, perchè contro la giustizia; contro la conosciuta forza delle leggi che guardan l'avvenire. Precisamente nel rincontro, in cui vediamo che chiaramente si parla ne' sensi di futuro.

Un dubbio potrebbe a taluno insorgere contro quel che sosteniamo, da quelle parole del decreto medesimo, con cui s' ingiunge l' obbligo al Principe » *di far tacere tutt' i creditori che potrebbero aver dritto sugli oggetti rinunziati.* Dunque, potria dirsi, caddero in pensiero del concedente i dritti preesistenti, e che gravitavan su quegli oggetti appunto, in compenso di cui il Principe riceveva i beni.

A stralciar dispute, noi ci fermeremo un istante alla obbiezione per dimandare: ma cosa ha poi fatto il concessionario per far tacere i creditori, secondo-

chè gliene imponea la legge della concessione? Quali surroghe ha loro offerte in cambio di que'dritti, che mercanteggiava; il dica pure. Ma per la verità nulla può egli dimostrare, poichè nulla ha fatto. Dunque trarrà partito da quella prescrizione, che fu da lui inosservata?

Prenderemo anzi da ciò motivo di osservare, ciò ch'è veramente indelicato, come ancor sugli avvanzi di que' beni, nella concessione de' quali ebb' egli l'obbligo di far tacere i creditori, quel ch'ei non fece mai; s' insidii al Monte una cautela, che invano ricercar può sul dippiù del rovinoso patrimonio che possiede; e che fu nello espresso voto fin di colui che usogli tante largizioni e beneficenze!

Ecco dunque evidente, per romano dritto, troppo sacre le ragioni del Monte sulla parte de' beni *ceduti* all' avversario, de' quali or sono rappresentanti le iscrizioni.

2. Esaminata la cosa sulle norme del dritto comune, passiamo a vederla al lume della giurisprudenza bullettinare.

La nostra dimostrazione verserà su questi estremi: Poichè la ipoteca del Monte affettava gli arrendamenti, le dogane, le adoe, ed in generale tutt' i i dritti incamerati; questa ipoteca per virtù di pre-

cisissime prescrizioni legislative, restò trasferita sulla parte de' fondi ricevuta dal Principe a titolo oneroso.

Dopo il detto di sopra, non è mestieri provar di vantaggio la competenza della generale ipoteca, che allacciava ogni e qualunque bene di Avellino. Direm dunque qualche cosa soltanto sul passaggio di essa ancor su' beni, che risultarono da que' primi. Consisterà tutta la dimostrazione nella enunciativa di taluni decreti, emessi ne' primi tempi dell' occupazione militare.

Con legge del dì 2 luglio 1806 furono incamerati gli arrendamenti tutti. Questa contiene le seguenti disposizioni.

» *Art.* 1° *Si mettono in vendita li beni dello Stato.*

» *Art.* 2.° 3.° e 4.°. (Valutazione de' beni, e requisiti nell' effettuirsi le vendite).

» *Art.* 5.° *A tal' effetto sarà lecito a ciascun creditore di fare liquidare il suo particolar credito sopra ciascun arrendamento; ed otterrà una, o più carte, le quali saranno soltanto ammesse in pagamento per la compra de' detti beni, tanto a favore del primo possessore, quanto del giratario.*

» *Art.* 6.° (Modo di far la liquidazione delle partite).

Art. 7.° (S'inibisce la liquidazione a'luoghi pii).

» *Art.* 8.° *Tutt'i vincoli, ed affezioni esistenti sulle partite, s'intendono* TRASFERITI *per la concorrente quantità sulli fondi, che saranno acquistati.*

Con decreto del dì 24 agosto dello stesso anno si vollero estendere le disposizioni del decreto anzidetto a tutt' i creditori dello Stato ; e perciò le disposizioni date per gli arrendamenti si accomunarono a' fiscali, a'dritti feudali già aboliti con precedente decreto de' 2 agosto, e ad ogni altro debito dello Stato. Ma come i beni esposti in vendita non eran sufficienti a soddisfare tutt' i debiti che venivan fuori per l' oggetto, così fu creato il Debito Pubblico ; e quelle cedole, ossian carte di cui parlato si era nel decreto del dì 2 luglio, di dovers' impiegare nell' acquisto de' beni dello Stato, si permise di farle iscrivere nel Debito Pubblico.

Con legge de' 27 settembre si dettero all' uopo altre disposizioni.

» *Art.* 1.° *Tutt' i fedecommessi costituiti sulle adoe, su' fiscali, sugli arrendamenti, sulle carte bancali, sulla decima, e sopra qualunque altro credito dello Stato, sono aboliti.*

Art. 2.° *I vincoli d' ipoteche, o di assegna-*

menti sopra tutti gli anzidetti cespiti, RESTANO SALVI *a tenore dell' articolo 8 della nostra legge del dì 2 luglio.*

Negli articoli 3 ad 8 della legge istessa si danno altri provvedimenti attinenti al modo della vendita de' beni dello Stato, che nulla influiscono alla contesa.

Dopo di ciò succede il decreto dei 18 marzo 1807. Ma prima di rilevarne il tenore, piaccia raccogliere alcune osservazioni su' rapportati decreti. Incumbeva allo Stato, che tutti i cespiti che s' incameravano restassero sciolti da affezioni, altrimenti si sarebbe esposto a continue molestie degl'interessati. All'opposto non poteva egli arrecare un pregiudizio a' creditori, che per ragion d'ipoteca aveano acquistato dritto sulli beni medesimi. E siccome il principal compenso, che il governo dar volle pe' dritti incamerati, furono i beni dello Stato espost' in vendita, troviam perciò non una, ma replicate volte ordinato, che le ipoteche, e gli assegnamenti fossero *trasferiti* sulli beni che acquistavansi. Abolì solo il governo le sostituzioni fedecommessarie afficienti i beni incamerati, come un foriere dell' abolizione generale de' fedecommessi.

Ciò posto, ecco il tenore del cennato decreto de' 18 Marzo 1807.

» *Art. 1.° I creditori conosciuti sotto il nome di assegnatarj, e subassegnatarj, i quali vorranno, che il lor credito sia liquidato, saran tenuti di presentare la loro domanda al direttore generale della liquidazione del debito pubblico nel termine di tre mesi, a contare dal giorno della pubblicazione della presente legge.*

Art. 2.° In tal caso il capitale del lor credito sarà liquidato dietro la liquidazione generale del corpo, di cui sono creditori, alla ragion fissata nell' articolo 6 della legge del dì 2 luglio 1806, e saranno loro libere le cedole corrispondenti.

» *Art. 3.° In mancanza per parte de' suddetti assegnatarj, e subassegnatarj di presentare la loro domanda nel detto termine, le porzioni assegnate saran liquidate in testa a' creditori immediati dello Stato, ed aggiunte al loro credito, dando loro libere le cedole corrispondenti. In tal caso però non si darà luogo alla rescission del contratto fra il debitore, ed il creditore, sempre che sia dato a quest' ultimo un eguale assegnamento sopra un altro fondo del debitor medesimo.*

» *Art. 4.° e 5.°* (Si parla degli assegnatarj e subassegnatarj di Città).

Risovvenga, che coll' articolo 2 della legge del

dì 27 settembre 1806 erano rimasti fermi *i vincoli d'ipoteche*, *e di assegnamenti* sopra i cespiti incamerati. Col decreto del dì 18 marzo non volle farsi altro, che una modifica agli assegnamenti rimasti fermi, e piacque di attribuire agli assegnatarj la facoltà di potersi far liquidare diretti creditori dello Stato. Ove ciò facessero fra tre mesi, aveano libere le cedole, le potevano a lor piacere commerciare, cessava ogni rapporto tra essi ed i loro debitori. Ove ciò non facessero, restavano in piedi tutte le loro azioni contro de' loro debitori; fino al segno, che potevano ottenere anche la rescissione de' contratti, quando i debitori non surrogassero altro assegnamento.

Se questo è il decreto di marzo 1807, e se queste sono le leggi che lo precedettero, non è vero ciò che la G. C. ha assunto, cioè che lo Stralcio per sua omissione sia decaduto dall' azione ipotecaria. Si dice, che lo Stralcio teneva l' assegnamento sopra alcuno de' cespiti del principe di Avellino incamerati. Questo non costa, ma per poco si ammetta. Non volle lo Stralcio, come assegnatario, farsi diretto creditore dello Stato. Questo importa, che abbia conservato tutt' i dritti suoi contro il suo debitore: laddove se avesse liquidat' i

suoi assegnamenti, sarebbe finito ogni suo rapporto col debitore. Non avendo però cercato la liquidazione de' suoi assegnamenti, è rimasta ferma ogni sua azione contra il Principe, e precisamente la ipotecaria.

In fatti, costui domandò è vero la liquidazione de' suoi crediti contro lo Stato, ma in luogo di prendere le carte monetate, ossia le cedole, fece una domanda al Governo, chiedendo che pe' suoi crediti dati se gli fossero de' beni. Or se il Governo avea ben due volte ordinato, che i fondi dello Stato, i quali si acquistavano per mezzo delle cedole, restassero onnosj alle preesistenti ipoteche, come potrebbe egli mai sostenere, che i fondi cedutigli nel 1810 rimasero sciolti dalle antecedenti ipoteche? La cessione a lui fatta fu una vera permuta. Contracambiò egli i dritti, de' quali era ancor pendente la liquidazione, co' beni che ricevette. Per quale altro titolo in fatti sarebbe egli stato ammesso a godere un compenso per lo rilascio che ne ha dovuto fare? È stato riguardato al pari d' ogni compratore.

Teniam dunque fermo, che su' fondi anzidetti restò *trasferita*, per valerci delle frase de' decreti, quell' ipoteca, che dapprima era esistente su' dritti incamerati.

Non quì si obbietterà ancora quel che di sopra

si è già discusso, circa l' intangibilità de' beni per legge della concessione. Converrebbe sostener dunque, che il concedente avesse voluto far deroga a' sacrosanti principj contenuti nelle rapportate leggi, in grazia sol del principe di Avellino? E che quelle leggi che per tutti i sudditi del regno erano obbligatorie, per uno spezial privilegio nol fossero state per lui? Saria tanto bizzarro l' argomento, quanto lepido per verità.

Al che aggiungasi tutto ciò che rispondemmo di sopra, e resterà perfettamente la eccezione messa nel nulla.

3.ª Proposizione.

Il decreto del 24 settembre 1816 dava dritto al Monte di opporsi al rilascio de' borderò.

Veramente avressimo potuto risparmiarci dal formare di ciò una distaccata proposizione, perciocchè non è essa in realtà che una nuda e pretta illazione delle cose dette dinanzi. L' articolo 2.° dell' anzidetto decreto testualmente pronunzia il dritto, che noi assumiamo.

Se non che ci siamo determinati a far della pro-

posizione un separato esame, per aver l'agio di rimarcare sull' oggetto una duplice falladia in cui e corsa la G. C. civile. La prima, che a sentire autorizzata l'Amministrazione a far l' opposizione in esame, avrebbe in suo senso voluto un permesso di giudice, od altra più imponente formalità. Questo pensare non ha potuto esser l'effetto, che del totale obblio del decreto cui ci riportiamo. Quel dritto che dà la legge, men regolarmente si è creduto che avesse a ripetersi altronde.

La seconda. Si è portato avviso, che i creditori aventi dritto all' opposizione, fosser quelli unicamente ch' ebbero la loro ipoteca costituita nel tempo intermedio, tra l' acquisto de' beni, e 'l rilascio. Esclusione dunque per que' che guardavano una precedente epoca, com' era il Monte.

Veramente inconcepibile distinzione! Il dritto dell' opposizione al rilascio de' trasferimenti non è, giusta il decreto, che una conseguenza dell' azione ipotecaria. Or se tutte le leggi han fatto poziore il dritto ipotecario più antico rimpetto al più recente; se ancor la ragione si accoppia a riconoscere la giustizia di questa massima; chi non direbbe strana quella giureprudenza che sanzionasse la massima con-

traria per riguardo alle conseguenze, agli effetti emergenti da cotesti dritti?

Oltrechè la ragione di questa parte del decreto è in ciò riposta, che il governo, fattosi debitore de' compensi, nel soddisfarli, conveniva che si fosse garantito riguardo a coloro, che, rappresentando ipoteca su' fondi, estendevano naturalmente i loro dritti ancora su' compensi, che de' primi prendeano le veci.

Sotto questo rapporto, non si saprebbe rénder ragione della limitazione immaginata dalla Gran Corte, tostochè tanto dritto, ed anche maggiore, aveano su' compensi gli antichi creditori ipotecarj, quanto gl' intermedj. Così rimpetto agli uni, che agli altri conveniva dunque che il legislatore, e debitore de' compensi ad un tempo, si fosse garantito.

Ma in fine, la disposizione testuale del decreto esclude ogni limitazione evidentemente. Già in prima nel suo preliminare si dice » volendo che questa » nostra disposizione non sia di danno *al* TERZO, e » *precisamente a' dritti acquistati nel tempo*, che » da' loro debitori sono stati posseduti ec. » Ecco accennati i creditori intermediarj come specie nel genere. Di poi la dispositiva dell'articolo usando la frase generale *di creditori ipotecarj*, rende illegale

ogni distinzione. » I beni stabili ed i censi, che
» concederemo per indennizzazione, rimarranno sog-
» getti alle stesse *ipoteche*, di cui erano affetti i
» beni restituiti. - Per quelli che presceglieranno l' in-
» dennizzazione con iscrizioni . . . resta incaricato
» il M. V. di far inserire ne' giornali . . . affinchè
» possano averne piena cognizione i di loro *credi-*
» *tori ipotecarj*, i quali saranno in facoltà . . .

4.ª PROPOSIZIONE.

La liquidazione del debito di Avellino, giusta il foglio del 1812, comunque non finalizzata ancora, non rendea perciò incompetente la opposizione in esame.

Tra le eccezioni che Avellino deducea per escludere il dritto dell'Amministrazione, erano ancor queste. Che il suo debito era illiquido, d'appresso i tanti disconti venuti fuori in suo pro dalla divisione del Monte - Che quando ancora debito vi fosse rimasto in piedi, avea egli il dritto di ritenerlo in conto della partizione de'beni rimasti nello Stralcio - Che tutto ciò dovendosi mettere in chiaro con la liquidazione generale da farsi da' contabili, pria che questa fosse

stata finalizzata, il dritto del Monte per opporsi al rilascio delle iscrizioni era mal fondato.

Di quanto i deffalchi avesser diminuito l'ingente debito: e se la ritenzione reclamata fosse oppur no competente; son questi due oggetti trattati profusamente nella memoria data alle stampe dinanzi la Gran Corte civile. Ad evitar lungherie, noi cen riportiamo, chi sa mai taluno avesse vaghezza d'istruirsene, a quel che in essa sta scritto (1). Ne diamo all' uopo una copia di unita alla presente.

Del resto tenendoci al sistema di stralciar quistioni al più ch'è possibile, imprendiamo a ragionare così sull' oggetto.

Può negarsi, che Avellino ha contro di se tre per lo meno indubitabili titoli di credito del Monte? Intendiamo parlare di quel del mutuo de' ducati 112mila, dell' altro de' ducati 102mila, in fine di quel de' ducati 6100 ultimamente datigli. A meno di prender l'affare a gioco, per l'avversario l' affermativa è inevitabile. Non ne ha dubitato la stessa Gran Corte civile, come dalla decisione.

Or bene, noi soggiungiamo, per due sole maniere questi titoli potrebbero dirsi estinti, ed impro-

---

(1) *Vedi p.* 46 a 64.

duttivi per conseguenza di qualunque effetto i dritti creditorj che ne risultano: o quando l' avversario potesse dimostrare di aver pagato; o quando dimostrasse di averli compensati, sia mercè le ritenzioni stipulate nel foglio del 1812, sia per la quota che gli riverrà nel diffinitivo riparto. Il pagamento di fatti, o la compensazione, sono noverati dalla legge tra' mezzi di estinzione delle obbligazioni (1).

Il primo de' due mezzi non si allega. Saria d' uopo presentare allora i titoli delle quietanze. Ciò che non esiste tanto, che vediam l' avversario rifuggire alla compensazione. Esaminiamo dunque l'affare sottò questa veduta.

E qui convienci principiare le osservazioni ritorcendo contro di lui, ciò che altronde ei deduce con. tro al nostro credito, tacciandolo d' illiquido. E non sono forse altrettanto illiquide le sue ragioni di compensazione? Conosciamo, che forse non possono deffinirsi tali quelle, che nascono dallo stipulato de 1812. Ma per le altre sorgenti dalla diffinitiva divisione, che non è ancor fatta, vi sarà dubbio che lol sieno? Potranno per avventura spettargli centomila: potranno ancora rivenirgliene cento. Ciascuna delle

(1) *Art.* 1187 *Cod. Civ.*

due proposizioni è ammissibile del pari. Nell' incertezza ciascuno può vaticinare a sua voglia, e senza tema di contraddizione.

Bandita ogn'inopportuna illusione per la propria causa, stiamo alla ragione una volta! Diremo allora, che se è illiquido il credito del Monte, sono anco illiquide le ragioni compensative del Principe. E diremo in conseguenza, che la compensazione opposta non è valente per dritto a far riguardare com'estinti i titoli di credito.

Si finga ora un ipotesi. S'immagini che il Monte in forza di codesti titoli spingesse un pignoramento, un sequestro, od altra qualsiasi esecuzione contro il debitore. Chi sariavi che non si pronunzierebbe all' istante per la nullità di questi mezzi coattivi? Non può a questi devenirsi, se non che in forza di un titolo per somme liquide (1).

Al contrario si ponga, che Avellino agisse contro il Monte per la radiazione della iscrizione esistente a carico de' suoi beni. Non si direbbe forse la sua azione altrettanto inammissibile, quanto abbiam visto essere la coazione al pagamento, ossia i cennati mezzi di esecuzione contro di lui? Certamente di sì: poi-

---

(1) *Art.* 641. *Cod. di Proc.*

chè fino a quando uu debito, una obbligazione, non può assumersi estinta al definitivo, lo stato delle cautele in pro del credito non possono essere alterate, senza violare lo stipulato.

Or, ecco quel che appunto ne discovre l'esorbitanza della decisione, che di sopra abbiamo fuggevolmente riguardata. Se il Monte, nello stato d'incertezza in cui ora si rimangono il quantitativo del suo credito, e le compensazioni pretese dal debitore: precisamente avuto riguardo alla prossima divisione, che risulterà dal travaglio de'contabili che si sta eseguendo, giusta il foglio del 1812: se il Monte, diciamo, avesse proceduto ad un sequestro sulle iscrizioni del debitore, ond'essere *pagato* su di esse de'suoi crediti, sarebbe stato vizioso il procedimento. E risulterebbe ad un tempo troppo sacra la decisione della Gran Corte civile, che lo avrebbe messo nel nulla.

Ma per avventura in tutt' altri termini si ritenea la vertenza. Il Monte con la opposizione al rilascio delle iscrizioni altro in buon conto non dicea, se non che: manutenetemi nel possesso di quelle cautele, che mi rivengono da' titoli del mio credito - *Dimanda, che fosse rimasto salvo il dritto sulle divisate iscrizioni, dichiarandosi che le medesime resti-*

no obbligate a' crediti di sopra spiegati » son questi i termini di sua dimanda.

Garanzia adunque chiedeasi sulle iscrizioni, non *pagamento*. Quella garanzia, che il decreto del 1816 aveva autorizzata come sorgente dalla ipoteca, che dapprima gravitava su' fondi rilasciati dal debitore, volea che in linea d' immobilizzazione si conservasse sulle iscrizioni, che giusta il decreto medesimo, rappresentavan que' primi. Che in somma ricevesse Avellino le iscrizioni, ma che non le ricevesse *libere*, e disponibili a sua voglia.

Con qual giustizia si è potuto dunque dalla G. C. pronunziare il rigetto di così giusta pretensione?

Ma si dirà; la liquidazione prescritta dalla precedente decisione ebbe un termine di sei mesi - che questo termine essendo scorso, senza che la liquidazione si fosse messa in essere, conveniva pronunziare al deffinitivo, liberando il Principe da una pretensione che mancava di un titolo certo.

Risposta. Già in prima osserviamo, che la liquidazione di cui si parla fu intrapresa, anche prima che cominciasse a decorrere il termine de' sei mesi: Ed intrapresa nel modo che la decisione prescrisse. Liquidazione *come di dritto* - dinanzi *all' autorità competente* - giusta la frase del dispositivo, fu sen-

tita dall'Amministrazione per quella liquidazione, che per rito far deve ogni creditore rimpetto al suo debitore. Ciò che si esegue esibendo la specifica del credito, garantita da' documenti all'appoggio. E tantò ella fèce per avventura, siccome dalla narrativa si raccoglie.

Che poi i primi giudici l'avesser creduta irregolare, ed avesser prescritta in vece quella convenuta con lo stipulato del 1812, di cui parlammo di sopra, ciò non è certamente imputabile all' Amministrazione. Non mancò questa di dolersi di una cotanto ingiusta sentenza, ma fu tutto invano, perchè la Gran Corte credette inammissibile il gravame.

Del rimanente, ed è la seconda osservazione, dal perchè la liquidazione prescritta con la sentenza de' primi giudici non erasi esaurita ancora, quando la causa fu riprodotta alla Gran Corte, se ne potette derivare la illazione: dunque possono le iscrizioni darsi libere ad Avellino?

Ma di grazia, vediam cosa mettea in mezzo la non esistente liquidazione, per conoscere l'esorbitanza di questa illazione.

Sarà bello il vedere ciò riconosciuto e dichiarato dalla stessa decisione, che impugniamo » *Or non avendo mai a tal liquidazione dato cominciamento l'Am-*

ministrazione (1), SI AVEVANO I TITOLI COSTITUITIVI DE' CREDITI , *ma* RIMANEVA IGNOTO *se questi fossero assorbiti dalla quota in ripartizione dell' asse, spettante al debitore insieme, e condividente. La qual certezza non era possibile altronde aversi, che dal risultamento di tutte le liquidazioni, mercè le quali unicamente poteva esser sicura la quantità dell' asse soggetto a divisione.*

La non fatta liquidazione adunque per tutto suo effetto producea, anche a senso della Gran Corte civile, il *far rimanere ignoto* il quantitativo della compensazione spettante ad Avellino. Ma altronde eran certi i titoli del credito, ancora senza di essa.

Dacchè dunque rimaneasi incerto, se la compensazione competente ad Avellino giungesse al segno da estinguere i titoli di credito, ciò ch'era l'effetto della non fatta liquidazione; se ne potè derivare la fatale deci-

---

(1) Questa posizione è tanto inesistente, quanto era un notorio, che la generale liquidazione si trovava iniziata già molto tempo prima, che l' avessero prescritta i primi giudici: e ciò a premura di taluni de montisti. Tanto vero, che Avellino stesso non osò contraddirla, quando per parte dell' Amministrazione fu dedotta dinanzi la G. C. civile.

sione di rigetto della pretesa del Monte, che volea esser solo manutenuto nel possesso delle cautele pe' crediti, di cui altronde costava la esistenza?

Convien riconoscere adunque, che tutto è a ripetersi dall'aver la Gran Corte perduto di vista l'oggetto del contendere. S'ella per avventura avesse ravvisata l'azione ne' suoi termini, non saria corsa in questa esorbitanza. Ma perchè ella scambiolla con un mezzo di coazione al pagamento, vedendo illiquido il quantitativo del credito, vide del pari ingiusto il sequestro.

Resta perciò assodato, che dalla non fatta liquidazione niun onta risentiva il buon dritto spinto dall'Amministrazione: ciò che avevamo assunto dimostrare.

G. Buonanno.
G. de Mercato.
P. P. de Tommaso.

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.